GIGLIO & Partners

Studio commerciale

Circolare aprile 2014

<u>Ai gentili clienti</u> Loro sedi

Certificato penale obbligatorio per le nuove assunzioni di personale a contatto con minori

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che il DLgs. 4.3.2014 n. 39, entrato in vigore dal 6.4.2014 ed attuativo della Direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, prevede, tra le diverse disposizioni, anche l'introduzione dell'art 25-bis al DPR n. 313/2002 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti") secondo cui, il datore di lavoro che intende assumere una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale del medesimo, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei seguenti reati: i) art. 600-bis ("prostituzione minorile"); ii) art. 600-dia ("detenzione di materiale pedo-pornografico"); iv) art. 600-quinquies ("iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"); v) art. 609-undecies c.p., ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. L'eventuale violazione di tale obbligo comporterà, per il datore di lavoro, l'irrogazione di

una sanzione amministrativa pecuniaria avente un importo variabile da 10.000 a 15.000 euro. Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha avuto modo di chiarire due aspetti fondamentali dell'obbligo anzidetto: *i)* tale obbligo si applica ai soli rapporti di lavoro instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della norma, quindi l'obbligo non si applica ai rapporti di lavoro già in corso alla data del 6 aprile 2014; *ii)* l'onere di richiedere il certificato penale all'ufficio del casellario giudiziale è in capo al datore di lavoro, che a tal proposito dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposito consenso.

PREMESSA

E' in vigore dal 6 aprile 2014 - come previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39, emanato in attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile - l'obbligo posto a carico dei datori di lavoro di procurarsi il certificato penale del casellario giudiziale del personale alle proprie dipendenze che ha contatti con minori.

Osserva

Da un punto di vista prettamente operativo, a decorrere dal 06.04.2014, **chiunque intende impiegare un dipendente** per lo svolgimento di **attività professionali (o attività volontarie organizzate)** che comportino contatti **diretti e regolari con minori, deve acquisire il certificato penale del casellario giudiziale,** di cui i cui all'articolo 25 bis del DPR 14 novembre 2002 n.313 (T.U.).

Il certificato penale del casellario giudiziale serve, in buona sostanza, per verificare l'esistenza di condanne (a carico del lavoratore) per taluno dei seguenti reati previsti dal codice penale:

- → 600-bis: **prostituzione minorile**;
- → 600-ter: pornografia minorile;
- → 600-quater: **detenzione di materiale pornografico**;
- → 600-quinquies: iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile;
- → 609-undecies: **adescamento di minorenni**;
- → ovvero **l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività** che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Soggetti interessati dall'adempimento in argomento

L'obbligo di procurarsi il certificato penale sorge **soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell'opera di terzi** (datore di lavoro) - soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un'associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica – **si appresti alla stipula di un contratto di lavoro**; di contro, invece, **l'obbligo in**

argomento non sussiste ove il datore di lavoro si avvalga di <u>forme di collaborazione che non si</u> <u>strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro.</u>

Osserva

Sono interessate dalla disposizione in argomento molte categorie di lavoratori: personale di ospedali e reparti pediatrici, docenti e non docenti nelle scuole, operatori presso gli asili nido, in strutture ricreative, in centri di soggiorno estivi e così via.

Secondo quanto chiarito dal Ministero della giustizia (circolare 03.04.2014) non sussiste l'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale in capo agli enti e associazioni di volontariato che intendano avvalersi dell'opera di volontari; costoro, infatti esplicano un'attività che, all'evidenza, resta estranea ai confini del rapporto di lavoro. Analogamente, stante il tenore letterale di quanto affermato dal Ministero della Giustizia, dovrebbero ritenersi esclusi dall'obbligo in argomento anche i rapporti di tirocinio che, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lett. d) della Legge n. 196/1997, non costituiscono un rapporto di lavoro.

Osserva

Riassumendo, quindi, l'obbligo di richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, si applica solamente all'interno di un contratto di lavoro, mentre non si applica con riferimento ad altre forme di collaborazione non inquadrabili come rapporto di lavoro.

Adempimenti dell'ufficio del casellario centrale

Con la Circolare del 3 aprile 2014, il Ministero della Giustizia ha avuto modo di chiarire innanzitutto due aspetti fondamentali dell'obbligo anzidetto:

- → tale obbligo si applica ai soli rapporti di lavoro instaurati a partire dalla data di entrata in vigore della norma, quindi l'obbligo non si applica ai rapporti di lavoro già in corso alla data del 6 aprile 2014;
- → l'onere di richiedere il certificato penale all'ufficio del casellario giudiziale è in capo al datore di lavoro, che a tal proposito dovrà farsi rilasciare dal lavoratore apposito consenso.

Per rispondere ai principi in materia di protezione dei dati personali, il Ministero della Giustizia ha altresì comunicato che:

- ✓ l'ufficio del casellario centrale sta operando sul sistema informativo gli interventi necessari per fornire al datore di lavoro il certificato, che contenga però le sole iscrizioni di provvedimenti riferiti ai reati espressamente indicati dalla legge e sopra richiamati;
- √ in attesa dell'attuazione dei suddetti interventi sul sistema informativo, gli uffici locali del casellario presso ogni Procura della Repubblica forniranno al datore di lavoro, che dimostri di avere acquisito il consenso dell'interessato, l'attuale certificato penale del

casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del T.U., denominato "certificato penale del casellario giudiziale (art. 25 bis in relazione all'art. 25 D.P.R. 14/11/2002 n. 313)";

- ✓ per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il servizio di help desk,
 al numero telefonico 06 97996200;
- ✓ le richieste di emissione dei **certificati saranno evase con la massima celerità**.

Il modello per la richiesta del certificato penale

Il Ministero della Giustizia (sempre nella richiamata circolare) ha reso disponibili i modelli per la richiesta del certificato penale del casellario giudiziale e il modello per il consenso del lavoratore interessato che il datore di lavoro dovrà presentare al competente ufficio per poter acquisire il suddetto certificato.

Modello N. 3 BIS – CASELLARIO GIUDIZIALE MODELLO PER LA RICHIESTA DEL CERTIFICATO PENALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 25 bis DPR 313/2002)

Il/La sottoscritto/a
(cognome e nome del richiedente) In qualità di titolare/legale rappresentante della seguente impresa/società o associazione/organizzazione (indicare denominazione
impresa/società/associazione/organizzazione) nat_ il / in
(se nato all'estero indicare anche lo
Stato) Sesso: Maschile Femminile Codice fiscale
Richiede il rilascio del certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R.
14/11/2003, N. 313, dovendo impiegare al lavoro per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, nell'ambito della
impresa/società o associazione/organizzazione la seguente persona: (cognome e nome della
persona che si intende impiegare) nat_ il / in
(se nato all'estero indicare anche lo
Stato) (Se nate all estero linaleare anene lo Sesso: Sesso: Maschile Femminile
Codice fiscale
□ N.ro copie richieste □ Con URGENZA
Esente dal bollo per(indicare la motivazione)
□ Esente dal bollo e diritti per (indicare la motivazione) (data)
(firma richiedente)
(firma richiedente) □ Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato
(firma richiedente)
(firma richiedente) Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:
(firma richiedente) _ Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato _ Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure _ nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi:
(firma richiedente) Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi: Tipo
(firma richiedente) Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato □ Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure □ nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi: Tipo
(firma richiedente) Allego modello per l'acquisizione del consenso dell'interessato Allego fotocopia non autenticata del documento di riconoscimento oppure nel caso di esibizione del documento indicare gli estremi: Tipo

MODELLO PER L'ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DELL'INTERESSATO ALLA RICHIESTA DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 25 BIS DEL DPR 313/2002

2 = 21 K 3 = 3, = 3 = 1	
Il/la sottoscritto/a	nat_ il
/ / in	(se nato all'estero
indicare anche lo Stato)	_ Sesso: 🗆 Maschile
□ Femminile Codice fiscale	
PRESTA IL PROPRIO CONSENSO ALLA RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CUI AI	LL'ARTICOLO 25 DEL
DPR 313/2002 E AL TRATTAMENTO DEI DATI GIUDIZIARI DA PARTE DEL L	DATORE DI LAVORO
(indicare denominazione impresa/società/associazione/organizzazione)	
□ Allego fotocopia non autenticata del mio documento di riconoscimento	
(data)	
(firma)	

Ad ogni modo, il medesimo Ministero ha avuto modo di precisare che "Per l'ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell'acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all'assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell'atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell'organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)				
Io sottoscritto				
valendomi della facoltà concessa dall'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed a conoscenza che in caso di false attestazioni e di mendaci dichiarazioni saranno applicate nei miei confronti le pene stabilite negli artt. 483, 495 e 496 del codice penale e dalle leggi speciali in materia; consapevole che decadrò, con effetto retroattivo, dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera;				
DICHIARO				
• che non esistono a mio carico condanne per taluno dei reati previsti dal codice penale agli articoli 600-bis (prostituzione minorile) 600-ter (pornografia minorile) 600-quater (detenzione di materiale pornografico) 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); 609-undecies (adescamento di minorenni).				
• Di non essere destinatario di sanzioni interdittive all'esercizio di attivita' che comportino contatti diretti e regolari con minori.				
Firma				

Il certificato penale: costi durata e sanzioni

I costi del certificato sono quelli attualmente previsti dalla legge per il rilascio all'interessato, salvi i casi di esenzione dal bollo previsti dal DPR 642/72, tabella allegato B (cioè i certificati richiesti da Onlus, federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni).

Osserva

Il certificato costa € 19,54 di cui € 16 per marca da bollo e € 3,54 per diritti di certificato (se richiesto senza urgenza) (fonte: www.giustizia.it).

Il certificato in parola, inoltre, ha una durata di 6 mesi.

Le sanzioni previste dalla legge sono severe: il datore di lavoro che non adempie all'obbligo prescritto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00.

Cordiali saluti			